



**Camera di Commercio
Teramo**



S T A T U T O

**(approvato con delibera del Consiglio Camerale
n. 6 del 12 aprile 2012 e modificato con delibere
del Consiglio Camerale n. 19 del 20.12.2013 e n. 10 dell'1.08.2014**

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e sede

1. Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 580 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, di seguito denominata "Camera di Commercio", è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale e, in quanto tale, Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio di Teramo ha sede in Via Savini n. 48/50.

Art. 2

Funzioni

1. La Camera di Commercio di Teramo svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/93 e successive modifiche e integrazioni ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato o dalla Regione.

Art. 3

Attribuzioni

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 580/93 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Camera di Commercio, inoltre, ha facoltà di costituire aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.
3. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e con l'Unione Nazionale

delle Camere di Commercio, può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. La Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, può, tra l'altro:
 - a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e di conciliazione, per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori; il funzionamento delle suddette commissioni è disciplinato da apposito regolamento;
 - b) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - d) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; e) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
5. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli Enti locali, sulle questioni che, comunque, interessano le imprese della provincia di Teramo.

Art. 4 Criteri di attività

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità.
2. In ossequio ai principi di cui al comma 1, l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate all'articolo 3 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea articolata documentazione, la necessità e/o l'opportunità dell'iniziativa stessa, il rapporto costi/benefici, la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio e con i suoi programmi pluriennali.

Art. 5 Semplificazione e delegificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
2. In accordo con le associazioni portatrici degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, l'Ente camerale esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica, venga limitato all'essenziale.

3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 6

Cooperazione e collaborazione con soggetti terzi

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali. Spetta al Consiglio deliberare circa i criteri e le modalità di consultazione con organismi terzi, quali istituti di ricerca, centri studi, enti di formazione ed altri organismi consimili.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta può istituire commissioni o comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 7

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Camera di Commercio deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità e pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni sul procedimento amministrativo.

Art. 8

Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

1. La Camera di Commercio approva un regolamento che disciplini il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione camerale e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento per i soggetti individuati dal regolamento medesimo.

Art. 9

Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assicura la pubblicità degli atti per i quali, per legge, è prevista la pubblicazione nell'Albo pretorio on line istituito con legge n. 69/2009, art. 32.

2. Per gli atti che rivestano particolare interesse per alcuni soggetti o categorie, la Camera può assicurare la comunicazione diretta, privilegiando il rapporto con le Organizzazioni di categoria.
3. Il regolamento stabilisce le categorie di atti esclusi dalle forme di pubblicità, in ragione della particolare riservatezza degli stessi.
4. La Camera di Commercio garantisce il più ampio esercizio del diritto di accesso agli atti; a questo fine assicura una corretta informazione di tutte le attività camerali ai soggetti interessati, anche tramite i propri uffici, depliant e sito web istituzionale.

Art. 10
Rispetto delle Pari Opportunità

1. La Camera di Commercio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D. Lgs. n. 198 dell'11.4.2006 e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di Commercio nonché degli Enti e aziende da essa dipendenti.

CAPO III - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 11
Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12
Il Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è determinato in base al numero delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 10 del D.L. 15 febbraio 2010, n. 23, in rappresentanza dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.
2. Fanno parte del Consiglio tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza

dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, le procedure per il calcolo della rappresentatività e della ripartizione dei Consiglieri, nonché le modalità e i termini per il rinnovo si applicano le norme vigenti.
6. L'attuale Consiglio camerale é composto da 28 consiglieri così ripartiti:
in rappresentanza dei settori economici:
 - a) Agricoltura: 3
 - b) Industria: 5
 - c) Artigianato: 4
 - d) Commercio: 4
 - e) Cooperazione: 1
 - f) Turismo: 2
 - g) Trasporti e Spedizioni: 1
 - h) Credito e Assicurazioni: 1
 - i) Servizi alle Imprese: 3
 - l) Pesca: 1

Totale: 25

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e dei liberi professionisti:

Lavoratori: 1
Consumatori: 1
Liberi Professionisti: 1

Totale: 3

TOTALE COMPLESSIVO N. 28

=====

7. Il Consiglio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e viene sciolto per le cause e con le modalità previste dall'art. 5 della Legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni.

8. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il collegio uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino a un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza, oltre ai 45 giorni previsti dal regime di prorogatio.
9. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156 del 4.8.2011, le organizzazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di 2 (due) rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 13 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio, nell'ambito delle proprie materie di competenza, previste dalla normativa vigente, svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone e delibera sull'approvazione dello statuto e sulle sue eventuali modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché i relativi aggiornamenti annuali e verifiche;
 - d) su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato e agli enti locali previa consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio;
 - e) delibera il preventivo economico, le sue eventuali variazioni, nonché approva il bilancio di esercizio;
 - f) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Industria e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 340/88;
 - g) adotta il regolamento per il suo funzionamento nonché quello per l'accesso ai dati per il rinnovo del Consiglio camerale e le eventuali modifiche agli stessi.

Art. 14 Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio ed eventualmente da membri della Giunta camerale, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.

3. A far parte di tali Commissioni possono essere chiamati esperti.

Art. 15
Requisiti per la nomina dei Consiglieri

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili e che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti o professioni o esperti in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli stati membri della comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del Consiglio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
- d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
- e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
- f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Art. 16
Attività dei Consiglieri

1. Ai sensi della legge 580/93 i consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici camerali, dalle aziende speciali o dagli organismi partecipati le informazioni, la documentazione e gli atti necessari all'espletamento del mandato.
3. I consiglieri sono tenuti al segreto del contenuto degli atti quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti della Camera di Commercio.
4. I consiglieri hanno diritto agli emolumenti stabiliti in conformità ai criteri e con le modalità previste dalla legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le dimissioni dei consiglieri sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili.

Art. 17
Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del preventivo economico. Si riunisce, altresì, nei casi di cui all'art. 23, comma 4, lettera e), nonché, in via straordinaria, quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio.
2. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera raccomandata a firma del Presidente, da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, corredata della documentazione necessaria, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno e all'ora della stessa.
3. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare quattro giorni prima il Consiglio a mezzo telex, telefax o telegramma.
4. Le sedute del Consiglio Camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
5. Quando è chiamato a deliberare sullo statuto, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.
6. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla

maggioranza prevista per detta elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo statuto.
8. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
9. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
10. Le deliberazioni di approvazione o modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti in carica l'organo medesimo.
11. Nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda questioni personali. In questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese quando la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti il Consiglio presenti alla seduta per la votazione.
12. I componenti degli organi camerali hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi.
13. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.
14. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente, non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.

Art. 18 Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da sette componenti, di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei componenti della Giunta, ciascun consigliere può esprimere due preferenze.
2. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 19
Durata della Giunta

1. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due sole volte.

Art. 20
Funzioni della Giunta

1. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente.

2. La Giunta svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) predispone per l'approvazione del Consiglio il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data della seduta del Consiglio;
- b) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali, nonché adotta i provvedimenti di assunzione del personale;
- c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
- d) nomina e revoca i rappresentanti camerale negli organismi esterni;
- e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- f) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Presidente o al Consiglio o ai dirigenti;
- g) adotta tutti i provvedimenti per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientrino nelle competenze specificatamente riservate al Consiglio camerale, al Presidente o ai dirigenti;
- h) esercita la potestà regolamentare per l'adozione di regolamenti non esplicitamente ricompresi tra le competenze del Consiglio;
- i) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa;
- l) definisce e approva l'apposito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta stessa.

Art. 21
Riunioni e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. La convocazione della Giunta è fatta a mezzo lettera raccomandata a firma del Presidente, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno e all'ora della stessa.
3. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare due giorni prima la Giunta a mezzo telex, telefax o telegramma.
4. Le riunioni di Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda questioni personali. In questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese quando la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti della Giunta presenti alla seduta per la votazione.
7. I componenti degli organi camerali hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi.
8. Non è ammesso il voto per delega.
9. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.
10. Il voto contrario della maggioranza dei componenti della Giunta su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente, non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.

Art. 22 Presidente

1. Il Consiglio è convocato entro trenta giorni dalla sua costituzione, dal Presidente della Giunta Regionale, il quale con lo stesso atto, stabilisce la data di insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche al secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui è richiesta la maggioranza della metà più uno dei componenti il Consiglio (dei consiglieri in carica). Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta, il Consiglio decade.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare:
- a) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine dei lavori;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, fissandone, sentita la Giunta, l'ordine dei lavori;
 - c) sovrintende all'esecuzione delle delibere di Giunta da parte del Segretario Generale e degli uffici e svolge ogni attività propulsiva utile al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
 - d) adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla Giunta stessa per la ratifica, nella prima riunione utile successiva, fermo restando che non rientrano nei poteri d'urgenza del Presidente gli atti già sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4 della legge 29.12.93, n. 580;
 - e) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio, con cadenza semestrale e non in coincidenza con le sessioni di bilancio di cui all'articolo 18, comma 1.
5. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare i singoli consiglieri per lo svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

Art. 23 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dalla Giunta tra i suoi componenti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente che deve avvenire al più presto e, comunque, non oltre 30 gg. dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
3. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del Consigliere ai sensi dell'art. 11 del decreto n. 156 del 4 agosto 2011, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 gg. dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Art. 24 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dal D. Lgs. n. 23 del 15.2.2010 ed è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati rispettivamente dal Ministro

dell'Economia e delle Finanze (con funzioni di Presidente), dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011, il Consiglio al quale spetta il compito di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, assicura che almeno un terzo dei componenti sia di genere diverso dagli altri.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni. E' rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1. Il Revisore effettivo così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio. In attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 23 del 15.2.2010 il proprio componente, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano i principi del Codice Civile relativi ai Sindaci delle Società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio predisposto dalla Giunta camerale. Riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio sulle eventuali, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili. Gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo stesso sono messi a disposizione di tale organo.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, altresì, i compiti sanciti dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Nelle proprie relazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 26

Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti

1. E' istituita presso la Camera di Commercio di Teramo, la Consulta Provinciale dei Presidenti degli Ordini Professionali, costituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs 23/2010. La Consulta è composta, di diritto, dai Presidenti degli Ordini Professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Teramo che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio Camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle Associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo pretorio on-line sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 (cinque) anni in coincidenza della durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione e il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento adottato dalla Giunta camerale.

CAPO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE

Art. 27

Sistema camerale

1. Gli interessi generali delle Camere di Commercio sono rappresentati dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Camera di Commercio di Teramo è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione Regionale delle Camere di Commercio abruzzesi

Art. 28

Rapporti con altre Camere di Commercio e Aziende Speciali

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia di Teramo.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture finalizzate alla realizzazione congiunta di specifici progetti e all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

Art. 29

Rapporti con l'estero

1. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali.

CAPO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Art. 30

Ordinamento

1. La Giunta approva il regolamento organico del personale, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e dei settori, nonché disciplina nel rispetto delle norme vigenti:
 - a) la dotazione complessiva del personale;
 - b) l'assetto strutturale ed operativo dell'intera organizzazione camerale.

Art. 31

Compiti e poteri del Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale.
2. Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 1, sovrintende al personale dell'ente, compiendo tutti i conseguenti atti di organizzazione e gestione.
3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato tra gli iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 20 della legge 580/93.

4. Al Segretario Generale, quale dirigente di grado più elevato in seno alla Camera di Commercio competono, tra l'altro, le funzioni attribuitegli con deliberazione della Giunta Camerale.

5. In particolare, spetta al Segretario Generale la funzione di segreteria degli organi, con facoltà di parola in Consiglio e in Giunta; la funzione di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio; la facoltà di presentare proposte alla Giunta in merito all'individuazione degli uffici e dei servizi della Camera di Commercio.

Art. 32 Attribuzioni dei dirigenti

1. Rientrano nelle attribuzioni dei dirigenti le seguenti funzioni:

- a) direzione degli uffici e dei progetti assegnati;
- b) esercizio dei poteri di spesa nelle materie di competenza, secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissati dal Segretario Generale;
- c) verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici;
- d) verifica periodica dei carichi di lavoro di ogni singolo dipendente e proposta di adozione delle iniziative nei confronti del personale;
- e) individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo agli uffici dipendenti e verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- f) predisposizione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- g) formulazione di proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, delibera la nomina di un dirigente Vicario del Segretario Generale, al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuato tra i dirigenti della Camera di Commercio.

Art. 33 Consulenze ed incarichi professionali

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, con delibera della Giunta o con provvedimento dirigenziale in ossequio a progetti o programmi fissati dal Consiglio o dalla Giunta, la Camera di Commercio può avvalersi di consulenti ed esperti esterni, qualora la struttura interna non possa assolvere ai compiti richiesti.

2. La Camera di Commercio, con delibera della Giunta, o con provvedimento dirigenziale in ossequio a progetti o programmi fissati dal Consiglio o dalla Giunta, può, inoltre, conferire incarichi a tempo determinato, mediante convenzione, a persone fisiche e giuridiche particolarmente qualificate, qualora ricorrano esigenze di competenza professionale o di convenienza economica per la Camera di Commercio.

Art. 34
Organismo indipendente di valutazione

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance – previsto dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 -, che esercita, in piena autonomia, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lg.vo 30 luglio 1999, n. 286.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dalla Giunta camerale per un periodo di tre anni.
3. L'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione e le modalità di funzionamento dello stesso sono previste nel citato D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Nella composizione di tale Organismo si terrà conto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 198 dell'11.4.2006.

CAPO VI - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 35
Ordinamento contabile

1. La disciplina della contabilità della Camera di Commercio è regolata dall'apposito regolamento ministeriale.

Art. 36
Programmazione, Preventivo economico e budget direzionale

1. Il Consiglio camerale determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato. Annualmente, entro il 31 ottobre, il Consiglio approva la Relazione Previsionale e Programmatica. Tale documento ha carattere generale ed illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale ed al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
2. La Camera di Commercio delibera, entro la data prevista dalla legge, il preventivo economico per l'anno successivo. redatto in termini di competenza ed in coerenza con la relazione previsionale e programmatica.
3. Il preventivo economico è corredato da una relazione predisposta dalla Giunta Camerale che reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del Piano degli Investimenti e sui criteri di ripartizione delle somme

tra le funzioni istituzionali. Essa determina, altresì, le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di relazione previsionale e programmatica ed in relazione ai risultati che si intendono conseguire. La relazione evidenzia le fonti di copertura del Piano degli Investimenti e l'eventuale assunzione di mutui.

4. Il preventivo economico è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
5. L'unità temporale della gestione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.
6. Entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale.
7. Entro il mese di gennaio, la Giunta approva il Piano triennale della Performance in cui vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
8. Il Segretario Generale, dopo l'approvazione del budget direzionale e del Piano triennale della Performance, con formale provvedimento, assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in essi previste e gli obiettivi operativi definiti per l'esercizio di riferimento.

Art. 37

Monitoraggio, controllo e valutazione della Performance Bilancio di esercizio

1. Il Segretario, durante l'anno, aggiorna periodicamente la Giunta sull'andamento degli obiettivi. A tal fine vengono redatti dei report direzionali e dei report operativi. I primi servono a monitorare l'andamento degli obiettivi strategici i secondo servono a garantire il monitoraggio degli obiettivi operativi.
2. Entro il 30 giugno, il Consiglio Camerale approva la Relazione sulla Performance Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico – patrimoniale e comprovati da apposita documentazione allegata.
4. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
5. La contabilità deve, comunque, essere redatta in modo da rendere possibile

un controllo economico interno della gestione.

6. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione redatta dalla Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. Alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali.

CAPO VII - SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

Art. 38 Società

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e successive modifiche, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici o privati, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Camera di Commercio può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purchè abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
3. Le società di cui al comma 2 possono partecipare alla costituzione di altre società di capitale o assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 39 ConSORZI

1. La Camera di Commercio può promuovere o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, che abbiano la finalità di promuovere e sviluppare il sistema economico, anche di specifici settori di attività o categorie di operatori. Si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia relative alla partecipazione a società.

Art. 40

Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali

1. La Camera di Commercio promuove e sviluppa ogni possibile forma di collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali, ispirandosi al principio di sussidiarietà.

Art. 41

Fondazioni e Comitati

1. La Camera di Commercio può promuovere fondazioni e comitati o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'organismo siano rilevanti ai fini della promozione e sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini stessi della Camera di Commercio.

Art. 42

Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio istituisce Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, può chiamarne a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali e amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio, inoltre, promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune anche indicendo conferenze di servizi.

Art. 43

Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1. La Camera di Commercio può costituire aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato al fine di svolgere, con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza ed economicità, i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
2. La costituzione di aziende speciali è prioritariamente orientata ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente rispetto all'attività amministrativa ed avviene previa valutazione dei costi e dei benefici, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Le collaborazioni tra la Camera di Commercio e le aziende speciali, costituite in conformità all'art. 2, comma 2° della legge 29.12.93, n. 580, sono disciplinate da appositi contratti stipulati in seguito a conformi delibere della Giunta camerale e del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali.
4. La Giunta assicura la vigilanza e il raccordo dell'azienda speciale con la Camera di Commercio.
5. Gli organi amministrativi e di controllo dell'azienda speciale operano nel rispetto del regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. n. 254 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le aziende speciali hanno la natura di organismi camerali dotati di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile, finanziaria e rilevanza esterna, operanti secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti, il cui ordinamento e la cui organizzazione sono demandati allo statuto dell'azienda stessa.

Art. 44

Aziende speciali: modalità operative

1. L'azienda speciale deve essere gestita con criteri aziendali, tesi al conseguimento dell'avanzo di esercizio o, quanto meno, del pareggio economico.
2. Contestualmente all'approvazione del preventivo economico, la Giunta indicherà all'azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.

Art. 45

Statuto delle aziende speciali

1. Lo statuto viene approvato dalla Giunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La medesima procedura deve essere adottata per le modificazioni dello statuto.

Art. 46

Aziende speciali: dotazione di capitale

1. All'atto della costituzione dell'azienda speciale la Giunta camerale delibera l'assegnazione di una dotazione di capitale in misura adeguata alle necessità e ai compiti attribuiti. Per gli esercizi successivi, la Giunta, in funzione anche dei compiti e degli obiettivi assegnati all'azienda Speciale, delibera, eventualmente, ulteriori dotazioni di capitale.

Art. 47
Disposizioni comuni

1. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente Capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare che l'attività dell'organismo sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale; dovrà essere, inoltre, prevista la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli organi di amministrazione e controllo, al fine di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo relative all'organismo partecipato.

Art. 48
Disposizioni transitorie

1. Nell'applicazione del presente statuto si terrà conto di quanto sancito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010. In particolare:
 - gli organi della Camera di Commercio di Teramo, già insediati alla data di entrata in vigore della citata fonte normativa, restano in carica fino alla loro naturale scadenza;
 - le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni e i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 23/2010 per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui comma 1, primo periodo, dell'art. 3 del citato D. Lgs. (22.11.2011)